

IN BREVE n. 13 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

*auguri
buona pasqua
marco perelli ercolini*



ORA LEGALE: ADDIO DAL 2021? L'ITALIA COSA HA DECISO?

Quest'anno abbiamo messo avanti le lancette **Domenica 28 Marzo**, e da questo giorno le giornate appariranno più lunghe. Ma sarà per l'ultima volta? Il cambio verrà sospeso e l'ora rimarrà permanente?

C'è un colpo di scena per quanto riguarda l'abolizione del cambio tra ora solare e ora legale: è infatti arrivata da poco la decisione dell'Italia, e sta già facendo discutere. L'Italia ha detto «NO»! Nel nostro Paese infatti resterà ancora in vigore il doppio orario: il Governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il Governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Questo significa che tutto rimane inalterato.

L'Unione Europea ha abolito l'obbligo per i vari Paesi membri di passare da un'ora all'altra: ogni Stato dunque sarà quindi chiamato a decidere nei prossimi due anni se rimanere con l'ora solare o adottare quello dell'ora legale come fuso orario.

Entro il 2021 gli Stati dovranno scegliere quale fuso orario adottare e non ci saranno più spostamenti di lancetta all'interno della propria nazione.

In quali stati dunque sarà abolito il cambio? La possibilità di avere più luce a disposizione avvantaggia soprattutto i paesi del Sud Europa, nel Nord Europa, al contrario le giornate durante la stagione estiva sono già molto lunghe a causa della vicinanza con il Polo Nord.

Una contrapposizione, dunque, tra i Paesi del Nord e del Sud dell'Europa, che è originata dalle differenze di latitudine e dalla vicinanza con il Polo Nord da parte dei Paesi scandinavi e baltici. con troppe lunghe giornate estive e l'esigenza di abolire l'ora legale, inoltre per loro, al contrario dei Paesi del Sud Europa, il vantaggio in termini di risparmio energetico è minimo. Nel 2020 in Italia è stato realizzato un risparmio di energia elettrica pari a 66 milioni di euro....

INPS - COVID/19: LAVORATORI DIPENDENTI - NUOVO CONGEDO PARENTALE COVID-19

da Dpl Mo
L'INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, fornisce le prime informazioni sui destinatari e sui requisiti per la fruizione del nuovo congedo parentale per i lavoratori dipendenti

con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Al presente messaggio seguirà una circolare di prossima emanazione con le indicazioni operative per la presentazione delle domande. È comunque già possibile fruire del nuovo congedo inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare successivamente con presentazione della domanda telematica all'INPS.

Il nuovo congedo è indennizzato al 50% della retribuzione e spetta ai genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1276 del 25.03.2021 (documento 073)

INPS - COVID/19: BONUS PER SERVIZI DI ASSISTENZA e SORVEGLIANZA DEI MINORI da Dpl Mo

L'INPS, con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, fornisce le prime indicazioni riguardanti la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per servizi integrativi per l'infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del [decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30](#).

Beneficiari del bonus

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

- iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
 - ✓ medici
 - ✓ infermieri (inclusi ostetrici);
 - ✓ tecnici di laboratorio biomedico;
 - ✓ tecnici di radiologia medica;
 - ✓ operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1296 del 26.03.2021 (documento 074)

COVID - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DAT O IN QUARANTENA (mpe)

Col Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 (vedi anche messaggi INPS 1276 e 1296), sono state adottate misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e **interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena**, con retroattività dal 1° gennaio 2021 con scadenza al 30 giugno 2021

- ricorso allo smart working
- per genitori che non possono ricorrere allo smart working per didattica a distanza, infezione da Sars per Covid 19 o quarantena di figli minori di 14 anni congedo retribuito al 50%

(eventuali congedi parentali utilizzati dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti a domanda nel nuovo congedo e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale).

In precedenza ex articolo 22-bis del dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori) dal 9.11.2020 possibile per la sospensione della didattica per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado nelle sole regioni rosse (Circolare Inps n.2/2021).

NB. Il congedo con indennità al 50% spetta anche ai genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

- se il figlio ha un'età compresa tra 14 e 16 anni, diritto ad aspettativa non retribuita (priva di contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Alle categorie dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (professionisti, collaboratori), ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali commercianti, artigiani e coltivatori diretti) corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali da remunerarsi tramite il cd. libretto della famiglia.

La misura è riconosciuta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari (questi soggetti, in sostanza, potranno scegliere se optare per il congedo oppure per il bonus) nonché ai professionisti iscritti ad ordini e collegi subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Attenzione: in questo periodo (tra il 13.3.2021 ed il 30.6.2021) possono effettuare la prestazione anche i familiari come nonni, fratelli e zii. Non spetta nel caso in cui si fruisca del bonus asilo nido. Inoltre, Bonus baby sitting e congedo sono alternativi.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1276 del 25.03.2021 (documento 073)
Messaggio n. 1296 del 26.03.2021 (documento 074)
D.L. n. 30-2021 (documento 075)
INPS Circolare n. 2 del 12.01.2021 (documento 076)

PENSIONI INPS LIQUIDATE NEL 2020 e VIGENTI AL 1° GENNAIO 2021

dal sito Inps

È stato pubblicato l'[Osservatorio sulle pensioni erogate dall'INPS](#) che analizza i **dati delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2021 e liquidate nel 2020**.

Le **pensioni vigenti al 1° gennaio 2021 e liquidate dall'Istituto nel 2020** sono 17.799.649, di cui 13.816.971 (77,6%) di natura previdenziale (vecchiaia, invalidità e superstiti) e le restanti 3.982.678 (22,4%) di natura assistenziale (invalidità civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali). Nel 2020 la spesa complessiva annua per le pensioni è stata pari a 212,9 miliardi di euro, di cui 190 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 22,9 miliardi da quelle assistenziali.

Il 48,9% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati, delle quali quella di maggior rilievo (94,7%) è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), che gestisce il 46,3% del complesso delle pensioni erogate e il 59,1% degli importi in pagamento. Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 28% delle pensioni, per un importo in pagamento del 24,2%, mentre le gestioni assistenziali erogano il 22,4% delle prestazioni con un importo in pagamento pari al 10,8% del totale.

Nel 2020 sono state liquidate 1.182.971 pensioni, delle quali il 40,7% di natura assistenziale.

Gli importi annualizzati, stanziati per le **nuove pensioni liquidate del 2020** ammontano a 13,4 miliardi di euro, che rappresentano circa il 6,3% dell'importo complessivo annuo in pagamento al 1° gennaio 2021.

La distribuzione territoriale degli importi erogati

L'area geografica che registra la percentuale più alta di prestazioni pensionistiche al 1° gennaio 2021 è l'Italia settentrionale con il 47,73%, al centro viene erogato il 19,34% delle pensioni mentre in Italia meridionale e nelle isole il 30,8%; il restante 2,13% (378.479 pensioni) viene erogato a soggetti residenti all'estero.

L'**importo medio mensile della pensione di vecchiaia** è di 1.271,04 euro e presenta il valore più elevato nel settentrione con 1.338,24 euro. Gli uomini percepiscono pensioni mediamente più elevate rispetto alle donne, arrivando a essere quasi il doppio (+87,9%) nel settentrione per la categoria "vecchiaia".

AGENZIA ENTRATE - REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA da DplMo - fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 222 del 29 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale che devono avere le somme liquidate in sentenza.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 222 del 29.03.2021

Preliminarmente, si osserva che il Tribunale adito con la sentenza *de quo* ha riconosciuto l'instaurazione del rapporto di lavoro tra l'Azienda sanitaria istante e il medico specialista ambulatoriale, nonché rilevato che *"l'Accordo Collettivo Nazionale che disciplina sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo l'esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni e le Aziende Ospedaliere, precisa che gli specialisti operano in regime di parasubordinazione"*.

Ciò considerato, nella fattispecie in esame, il rapporto di lavoro con l'Azienda istante genera, fiscalmente, nei confronti del ricorrente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Al riguardo, il successivo articolo 52 del Tuir, disciplinante la *«Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente»*, al comma 1 dispone che *«Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 51 salvo quanto disposto di seguito specificato»*.

Rilevato che il citato articolo 50 del Tuir nulla dispone in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la soluzione interpretativa da adottare per la fattispecie prospettata dall'Istante si basa su quanto disposto dall'articolo 51 del Tuir.

Al riguardo, il predetto articolo, al comma 1, nel disciplinare le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce il principio dell'onnicomprendività, secondo cui tutte *«le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente»*.

Ciò considerato e in base a quanto illustrato preliminarmente, nella fattispecie in esame, le somme liquidate in sede giurisdizionale costituiscono, per il percipiente, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in base al principio di onnicomprensività.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, coloro che, rivestendo lo *status* di sostituto d'imposta, *«corrispondono redditi di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 52 del predetto testo unico»*.

Considerato che la sentenza, nel definire gli importi complessivamente spettanti al ricorrente, nulla ha disposto in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, si ritiene che l'*Istante* sulle somme liquidate dal Tribunale dovrà operare le ritenute d'acconto a titolo di Irpef così come previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.

In relazione alla modalità e alla misura della tassazione, si fa presente che il Tribunale adito, nel dichiarare l'illegittimità della revoca dell'incarico assegnato, ha *«Ritenuto che, vertendosi in ipotesi di incarico a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dall'ACN 17.12.2015 la richiesta risarcitoria di Euro 50,000,00, da stimarsi in via equitativa secondo valori attuali, possa ritenersi congrua»*.

Tale motivazione consente di considerare l'importo liquidato in sentenza quale arretrato di reddito di lavoro dipendente, dal momento che le somme da corrispondere al ricorrente, seppur stimate in via equitativa, sono state calcolate in base alla retribuzione che sarebbe spettata a quest'ultimo in base al trattamento economico previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, l'imposta, così come determinata dal successivo articolo 21, si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50, percepiti per effetto di sentenze e riferibili ad anni precedenti.

Inoltre, il terzo periodo del citato articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che nell'operare le ritenute *«Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4»*.

Ai fini in esame, si osserva che l'articolo 23, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che la *«ritenuta da operare è determinata (...) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 21, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 e 13 del medesimo testo unico»*.

Qualora in uno degli anni precedenti l'erogazione non vi è stato reddito imponibile, il comma 2 dell'articolo 21 del Tuir prevede che i applichi *«l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito»*.

In base a quanto rappresentato, pertanto, l'Azienda sanitaria istante, in sede di erogazione della somma liquidata dal Tribunale adito, è tenuta ad operare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, comma 1, e 23, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 la ritenuta a titolo d'acconto Irpef con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 21 del Tuir.

La natura risarcitoria della somma liquidata in favore del ricorrente non osta all'applicazione delle ritenute a titolo di Irpef.

Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir «*I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti*».

L'Amministrazione finanziaria con risoluzione 24 maggio 2002, n. 155/E ha precisato che in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui laddove l'indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (cd. lucro cessante).

Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest'ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

Sulla base di quanto affermato, **le somme liquidate dal Tribunale adito, volte “a rifondere alla parte ricorrente i danni subiti”, sono da considerarsi imponibili dal momento che, seppur stimate in via equitativa, sono calcolate in ragione del “trattamento giuridico ed economico previsto dall'ACN 17.12.2015” e, pertanto, non sono volte a risarcire un danno emergente.**

INPS - COVID-19: PROROGATA AL 30 APRILE LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI D'IDENTITÀ

L'INPS comunica che è stata prorogata al 30 aprile 2021 la validità dei documenti **d'identità** e di riconoscimento scaduti dal 31 gennaio 2020.

Per tutte le procedure che richiedono il documento d'identità è possibile inserire come scadenza la data del 30 aprile.

NB - il decreto Rilancio che ha modificato il decreto Cura Italia che all'articolo 4 inseriva la data del 31 agosto 2020, porta al 30 aprile 2021 la scadenza.

GOVERNO - COVID-19: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA E IN MATERIA DI VACCINAZIONI

da DplMo - fonte:
Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di venerdì 31 marzo 2021, un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il testo prevede la **proroga fino al 30 aprile 2021** dell'applicazione delle disposizioni del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021** (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal **decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30**.

In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle

varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;

- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento dispone che **dal 7 al 30 aprile 2021** sia assicurato inderogabilmente, sull'intero territorio nazionale, lo **svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado**. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Inoltre, il decreto:

- esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
- **introduce disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);**
- stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
- proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
- proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
- proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;
- dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;

- consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove.

PENSIONI - IL RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA È UTILE ANCHE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA

estratto da PensioniOggi a cura di Vittorio Spinelli

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-il-riscatto-agevolato-della-laurea-e-utile-anche-ai-fini-del-diritto-alla-pensione-anticipata-74564564>

Dallo scorso anno il riscatto agevolato della laurea può essere utilizzato anche dai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, previa opzione per il sistema di calcolo interamente contributivo (Circ. Inps 6/2020).

Originariamente, il riscatto dei periodi ricadenti nel sistema contributivo era utile solo a fini della misura della pensione e non anche ai fini del diritto.

Vennero introdotti provvedimenti di correzione, ma poco chiari, l'INPS ha però dato interpretazione positiva.

Con la Circolare n. 106/2019 l'Istituto chiarisce infatti che il riscatto agevolato reca unicamente dei diversi parametri di calcolo dell'onere rispetto ordinariamente previsti, parametri che peraltro sono gli stessi di quelli utilizzati per i cd. inoccupati, ricompreso nella deroga. Considerato che la ratio dell'intervento disposto dal D.L. n. 4/2019 è quella di rendere più sostenibile, e quindi più accessibile, il riscatto e non di modificare la funzione e gli effetti tipici dell'istituto, l'Inps ha pertanto confermato *"che anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater hanno la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis del medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997"*.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 106 del 25.07.2019 (documento 077)
Allegato 1 Circolare 106/2019 (documento 078)**

VACCINAZIONI COVID

Ma è vero che l'Italia ha lasciato su mercato 600mila dosi Pfizer?

Leggo su Europatoday:

[L'Italia lascia sul mercato 600mila dosi Pfizer: Germania, Danimarca e Svezia ringraziano \(today.it\)](https://www.europatoday.it/news/italia/italia-lascia-sul-mercato-600mila-dosi-pfizer-germania-danimarca-e-svezia-ringraziano-today.it)



spero sia un pesce d'aprile...